



## STATUTO \*

*(approvato dall'assemblea straordinaria in data 18.06.2016)*

### I - COSTITUZIONE , SCOPI , ASSOCIATI

#### Art. 1 - DENOMINAZIONE E SEDE

1. E' costituita l'associazione privata denominata "**Associazione Nazionale Forense – sede di Pescara**", anche più brevemente indicata come "**ANF Pescara**"

2. **L' Associazione Nazionale Forense – Sede di Pescara** aderisce, come sezione territoriale, all'Associazione Nazionale Forense, con sede in Roma, organizzazione autonoma e indipendente da qualsiasi movimento o partito politico od altra organizzazione sociale.

3. **L' Associazione Nazionale Forense – Sede di Pescara** ha sede in Pescara, presso il Palazzo di Giustizia. Con deliberazione del Consiglio Direttivo possono essere istituite, o soppresse, sezioni dell'associazione in altre località, sedi di uffici giudiziari, nel rispetto delle modalità di cui allo statuto dell'Associazione Nazionale Forense.

#### Art. 2 - INDIPENDENZA IDEOLOGICA

1. L'Associazione è apartitica e aconfessionale e svolge la propria attività in autonomia ed indipendenza da qualsiasi movimento politico.

2. Essa può far parte solo di organizzazioni che siano, non solo per statuto, ma anche di fatto, indipendenti da qualsiasi partito o movimento politico o religioso.

#### Art. 3 - SCOPI

**L' Associazione Nazionale Forense - Sede di Pescara** - rappresenta gli interessi dei propri iscritti e, più in generale, rappresenta e tutela gli interessi morali ed economici dell'intera categoria degli avvocati e praticanti avvocati.

**L' Associazione Nazionale Forense - Sede di Pescara** ha per scopi:

- a. favorire e rafforzare la solidarietà professionale e la coscienza associativa degli avvocati per una più efficace tutela dei loro interessi, quali lavoratori intellettuali autonomi;
- b. svolgere funzioni di tutela sindacale degli iscritti e, indirettamente, di tutti gli avvocati e praticanti avvocati;
- c. tutelare gli interessi morali ed economici e le condizioni di lavoro degli avvocati, nonché dei giovani che intendono avviarsi alla professione forense, a tal fine promuovendo ed organizzando attività e servizi a favore degli iscritti e, in genere, a favore degli esercenti la professione forense;
- d. svolgere attività di informazione ed assistenza in favore dei professionisti forensi, anche nei loro rapporti con gli enti gestori della previdenza e dell'assistenza;
- e. impegnarsi nell'individuazione degli interessi e degli obiettivi comuni alle libere professioni intellettuali, cooperando per la loro tutela con tutti i soggetti rappresentativi preposti;
- f. portare il contributo della avvocatura, promuovendo ogni utile ed opportuna iniziativa, per il miglior funzionamento del servizio della giustizia in sede locale;
- g. svolgere opera di sensibilizzazione per il riconoscimento del ruolo e della funzione sociale dell'avvocato quale difensore dei valori di libertà e dei diritti dei cittadini;
- h. svolgere la propria attività in armonia con le linee di sviluppo della collettività europea, in rapporto collaborativo con le altre associazioni forensi e partecipando ad organismi internazionali.
- i. operare per l'affermazione del diritto inviolabile di azione e di difesa quale contenuto essenziale della libertà dei cittadini e presupposto fondamentale per lo sviluppo democratico del paese nel rispetto dei principi e delle norme costituzionali, attuando ogni iniziativa diretta ad eliminare gli ostacoli che impediscono o rendono difficile il diritto di azione e di difesa, anche realizzando forme di patronato difensivo a tutela dei più deboli ;
- j. promuovere e favorire la formazione e l'aggiornamento professionale organizzando incontri e seminari, istituendo biblioteche e videoteche a disposizione degli associati, editando pubblicazioni, anche informatiche, notiziari e quant'altro ritenuto utile per l'attuazione delle finalità statutarie;



- k. partecipare ad Enti, Associazioni e Fondazioni che svolgano attività ed abbiano scopi analoghi ai propri, promovendone anche la costituzione;
- l. curare in sede locale la concreta attuazione delle iniziative della Associazione Nazionale Forense

#### **ART. 4 - I SOCI**

1. Possono far parte dell' **Associazione Nazionale Forense - sede di Pescara** gli avvocati e i praticanti avvocati che siano iscritti negli albi e registri tenuti dai Consigli degli Ordini forensi abruzzesi, salvo che nelle stesse sedi esista altra associazione forense, regolarmente costituita ed operante, aderente alla stessa organizzazione nazionale.
2. L'iscrizione all' **Associazione Nazionale Forense - sede di Pescara** determina anche l'iscrizione all'Associazione Nazionale Forense con sede in Roma.
3. Gli iscritti cancellati dall'albo o registro, a loro domanda, possono conservare l'iscrizione **all' Associazione Nazionale Forense - sede di Pescara**.
4. L'iscrizione all' **Associazione Nazionale Forense - sede di Pescara** può essere negata a chi, pur iscritto nell'albo, non eserciti la professione con carattere di effettività e continuità, nonché a chi sia stato colpito da sanzioni disciplinari diverse dall'avvertimento o dalla censura, ovvero a colui nei confronti del quale sussistano altri gravi motivi.
5. La qualità di associato si acquista a tempo indeterminato e si perde per dimissioni, per radiazione o cancellazione disciplinare dall'albo ovvero per esclusione determinata da gravi motivi o morosità.
6. Tutti gli associati, eccettuati quelli iscritti da meno di un anno e quelli non in regola col pagamento delle quote annuali hanno uguale diritto di voto per l'approvazione dei bilanci, per le modifiche dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi, con uguale elettorato attivo e passivo.

#### **ART. 5 - AMMISSIONE ED ESCLUSIONE DEI SOCI**

1. L'iscrizione dei soci, nonché l'esclusione per gravi motivi o per morosità, è deliberata dal Consiglio Direttivo, contro la cui decisione è ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla comunicazione, al Collegio dei Probiviri mediante atto diretto al Presidente dell'Associazione.
2. L'iscrizione è valida per l'anno solare in corso e si rinnova tacitamente di anno in anno, salvo formale recesso da comunicare all'Associazione prima dello scadere dell'anno stesso.
3. La qualità di associato si perde:
  - a. seguito di cancellazione, per qualsiasi causa, dagli albi e registri professionali, salvo quanto previsto dall'art.4;
  - b. per dimissioni;
  - c. per esclusione;
  - d. per morosità nel pagamento della quota associativa protrattasi per almeno un biennio. Nel caso di sospensione dell'iscritto dall'esercizio della professione il Consiglio Direttivo può deliberarne la sospensione per un uguale periodo.

#### **ART. 6 - DIRITTI E DOVERI DEI SOCI**

1. Gli iscritti all'Associazione sono tenuti:
  - a) all'osservanza delle norme statutarie e delle deliberazioni degli organi associativi;
  - b) a contribuire alla realizzazione degli scopi sociali;
  - c) alla leale adesione alle linee programmatiche ed operative deliberate nei modi previsti dallo statuto ed alla collaborazione con gli organi direttivi per la realizzazione di tali linee;
  - d) al pagamento della quota annuale di iscrizione all'Associazione Nazionale Forense nei termini e nell'ammontare stabiliti dal Consiglio Nazionale di questa;
  - e) al pagamento, insieme a quella dovuta all'Associazione Nazionale Forense, della quota annuale associativa di iscrizione all'Associazione, nella misura stabilita dal Consiglio Direttivo;
  - e) a consentire, per il solo fatto dell'iscrizione, ed ai sensi di quanto disposto dalle norme di legge che tutelano la riservatezza dei dati personali, che i loro dati personali siano inseriti e conservati nell'archivio informativo dell'Associazione e trattati nella misura necessaria per il perseguimento degli scopi statuari del Sindacato e



delle organizzazioni alle quali questo aderisce.

2. Solo i soci in regola con il pagamento della quota hanno facoltà di votare negli organi sociali e sono eleggibili alle cariche sociali.
3. Per essere eleggibile alle cariche sociali il socio deve essere iscritto da almeno un anno, oltre quello in corso.
4. Il socio riceve una tessera annuale personale d'iscrizione che è titolo per l'esercizio di tutti i diritti e facoltà spettanti al socio stesso.

**ART. 7 - ORGANI ASSOCIATIVI**

Gli organi dell'Associazione Sindacato sono:

- a) l'Assemblea;
- b) il Presidente;
- c) il Consiglio Direttivo;
- d) il Collegio dei Revisori;
- e) il Collegio dei Probiviri.

**ART. 7 bis - DURATA DELLE CARICHE - ELEZIONI SUPPLETIVE**

Tutte le cariche sociali hanno la durata di tre anni e sono gratuite. E' consentito il rimborso delle spese sostenute se preventivamente autorizzate dal Consiglio Direttivo

Tutti i componenti degli organi collegiali sono eleggibili per non più di tre mandati consecutivi.

I componenti di tutti gli organi collegiali in caso di dimissioni, decadenza o incapacità, verranno sostituiti dagli associati che seguono nella graduatoria delle relative elezioni.

Se la sostituzione riguarda più di un terzo dei componenti dell'organo interessato si procederà a nuove elezioni.

**ART. 8 - L'ASSEMBLEA**

1. L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'**Associazione** .

E' costituita da tutti gli iscritti ed è convocata in via ordinaria dal Consiglio Direttivo almeno una volta l'anno mediante formale comunicazione da inviarsi per racca.ta, fax, email ed in ogni altra forma idonea a raggiungere lo scopo, almeno sette giorni prima, salvo i casi di urgenza, con l'indicazione dell'ordine nel giorno nonché la data e l'ora della riunione tanto in prima che in seconda convocazione. Copia della convocazione sarà affissa nella sede.

2. L'Assemblea può essere convocata in via straordinaria ogniqualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno, ovvero quando un decimo degli iscritti ne faccia richiesta formulando l'ordine del giorno.

3. Nei casi di convocazione di urgenza l'ordine del giorno non può contenere proposte di modifiche statutarie né provvedimenti di natura finanziaria.

4. L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o dal più anziano di iscrizione all'Albo dei Consiglieri presenti. Funge da segretario il segretario dell'Associazione o in mancanza o sua assenza un componente del Consiglio Direttivo o un iscritto nominato dal Presidente dell'Assemblea.

**ART. 9 - FUNZIONI DELL'ASSEMBLEA**

L'Assemblea:

- a) determina e approva le linee generali dell'attività dell'Associazione ;
- b) elegge il Consiglio Direttivo, il Collegio dei Revisori e il Collegio dei Probi Viri;
- c) approva i bilanci preventivi e consuntivi;
- d) nomina i delegati dell'Associazione ai congressi dell'Associazione Nazionale Forense, nonché i consiglieri nazionali di questa;
- e) indice, su proposta del Consiglio Direttivo o di un quinto degli associati, i referendum propositivi fra gli associati, per conoscere l'opinione su questioni di particolare interesse;



- f) approva e modifica lo statuto, con la maggioranza qualificata stabilita dal presente statuto;
- g) delibera lo scioglimento dell'Associazione e ne nomina uno o più liquidatori, con la maggioranza qualificata stabilita dal presente statuto;
- h) delibera su ogni altro oggetto posto all'ordine del giorno.

**ART. 10 - VALIDITA' DELL'ASSEMBLEA**

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli iscritti; in seconda convocazione, che deve avvenire almeno 24 ore dopo, qualunque sia il numero degli iscritti.

**ART. 11 - DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA**

1. L'Assemblea, salvo che sia diversamente stabilito, delibera a maggioranza dei presenti e votanti, computati tra questi anche gli astenuti;
2. le votazioni sono effettuate in modo palese, salvo che per motivi di opportunità ovvero perché, richiesto da un terzo dei presenti, il Presidente dell'adunanza ordini la votazione per schede segrete;
3. le elezioni dei componenti degli organi sociali, salvo il caso di acclamazione, sono effettuate sempre con schede segrete;
4. a ciascun socio spetta un solo voto; è ammessa la delega, ed ogni associato può ricevere una sola delega;
5. delle deliberazioni dell'assemblea viene redatto, a cura di un segretario designato dal presidente o di un notaio, il relativo verbale che può essere consultato da ciascun socio.
6. le elezioni a qualsiasi carica devono avvenire sempre con voto limitato a due terzi (arrotondati per eccesso) degli eligendi, dei quali la quota di un terzo deve appartenere al genere meno rappresentato.

**ART. 12 - IL CONSIGLIO DIRETTIVO**

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo politico ed esecutivo dell'Associazione. E' composto da un minimo di 7 componenti ad un massimo di 15, con il rispetto di differenza di genere di almeno 1/3, eletti dall'Assemblea e resta in carica per tre anni.
2. Le candidature alla carica di consigliere devono pervenire alla sede della Associazione almeno due giorni un giorno prima delle elezioni; i nomi dei candidati devono essere proposti per iscritto da almeno dieci soci presentatori firmatari e sono riuniti in ordine alfabetico in un unico elenco a cura del Consiglio Direttivo.
3. Possono partecipare alle adunanze del Consiglio Direttivo, con voto consultivo, i soci che ricoprano cariche negli organi centrali rappresentativi dell'avvocatura e i soci che siano stati eletti in un Consiglio dell'Ordine degli Avvocati o nel Comitato dei delegati alla Cassa Nazionale di Previdenza o in altri organismi istituzionali della categoria.
4. Ogni elettore può votare per non più di due terzi dei candidati da eleggere, con il rispetto di differenza di genere di almeno 1/3; sono eletti i candidati che ricevono il maggior numero di voti; in caso di parità nel numero di voti è eletto il candidato più anziano di età.
6. Sono nulle le schede votate in modo palese o riconoscibile, e le schede che contengano voti in eccedenza rispetto al numero dei voti consentiti.

**ART. 13 - FUNZIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO**

1. Il Consiglio Direttivo attua le deliberazioni dell'Assemblea, persegue gli scopi dell'Associazione Sindacato, delibera o ratifica le iniziative di rilevanza esterna, dà direttive al Presidente Segretario Dirigente, amministra il patrimonio sociale e redige il bilancio annuale.
2. Il bilancio è sottoposto all'esame del Collegio dei revisori, perché stenda la sua relazione, almeno sette giorni prima della convocazione dell'Assemblea che deve discuterlo per approvarlo, ed è depositato presso la sede dell'Associazione almeno tre giorni prima della detta Assemblea perché i soci possano prenderne visione, unitamente alla relazione del Collegio dei Revisori.
3. Il Consiglio:



- a) elegge nel proprio ambito il presidente, il vicepresidente, il segretario ed il tesoriere;
- b) elegge e designa i rappresentanti dell'Associazione ad assemblee, convegni, conferenze e ad ogni altra assemblea in sede regionale o nazionale, eccettuati i delegati al congresso dell'Associazione Nazionale Forense e i componenti del Consiglio Nazionale di questa;
- c) assegna ad alcuno dei propri membri incarichi particolari in relazione al programma di attività;
- d) può delegare di volta in volta, sotto la propria responsabilità, a soci o gruppi di soci che non rivestono cariche l'adempimento di specifici compiti;
- e) determina la quota associativa annuale;
- f) convoca l'assemblea degli iscritti.

Al Consiglio Direttivo competono inoltre le seguenti funzioni:

- nominare il Direttore/i delle pubblicazioni sindacali registrate;
- pronunciarsi sulle domande di ammissione e di recesso;
- deliberare l'espulsione dei soci;
- affidare specifici incarichi ai suoi componenti;
- istituire Commissioni di lavoro per l'approfondimento e lo studio di problematiche e temi riguardanti la categoria nonché Comitati per l'organizzazione di manifestazioni, dibattiti, convegni, etc.
- deliberare l'adesione in qualsiasi forma ad organismi nazionali forensi, senza bisogno di modificazione dello statuto, al pari dell'Assemblea.

Il Direttivo si scioglie a seguito di:

- a. dimissioni di più di un terzo dei suoi componenti;
- b. sfiducia votata dall'assemblea con maggioranza di almeno due terzi dei soci aventi diritto.

Nell'ipotesi di scioglimento del Direttivo, il Presidente provvede, entro 10 giorni, alla convocazione dell'Assemblea, che dovrà riunirsi entro i successivi 30 giorni affinché provveda a nuove elezioni.

#### **ART. 14 - RIUNIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO**

1. Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta al mese su convocazione, anche telefonica, del Presidente o direttamente su iniziativa di almeno un terzo dei suoi componenti.
2. La convocazione deve essere fatta con un preavviso di almeno 48 ore, salvo i casi di effettiva urgenza.
3. Il Consiglio è validamente costituito con la presenza di almeno la metà dei suoi componenti e delibera a maggioranza dei presenti.
4. E' facoltà del Presidente invitare terze persone per discutere su problematiche specifiche a seconda degli argomenti da trattare.
5. Il Consiglio dichiara la decadenza del Consigliere che non partecipi, senza giustificato motivo, nel periodo di un anno, a cinque riunioni anche non consecutive, oppure a tre riunioni consecutive.

#### **ART. 15 - IL PRESIDENTE**

1. Il Presidente ha la rappresentanza politica, legale e amministrativa dell'associazione, anche in giudizio; ne è il responsabile politico ed organizzativo; ne promuove l'attività, dà esecuzione alle delibere del Consiglio Direttivo; compie le attività necessarie ed opportune per il raggiungimento degli scopi statutari; predisporre col tesoriere lo schema di bilancio.
2. Il Presidente ha potere di firma presso uffici pubblici, banche, poste, ferrovie, e simili.
3. Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo fra i propri membri e resta in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo o del suo scioglimento; l'elezione del Presidente e del vicepresidente avviene a scrutinio segreto; in caso di più candidati, qualora nessuno di essi ottenga la maggioranza assoluta degli aventi diritto a voto, si procede al ballottaggio fra i due che hanno riportato più voti.
4. In caso di scadenza ordinaria e/o di scioglimento anticipato del Consiglio Direttivo il Presidente resta in carica per l'ordinaria amministrazione fino al rinnovo delle cariche associative.
4. La carica di Presidente è incompatibile con quella di Presidente e di Consigliere del Consiglio dell'Ordine e con l'appartenenza a qualunque altra associazione forense che abbia scopi incompatibili, anche solo di fatto, con quelli dell'Associazione



5. In caso di assenza, di impedimento o di omissione, è sostituito dal Vicepresidente con poteri vicari.
6. Il Presidente nomina gli addetti stampa per la redazione e trasmissione di comunicati ai giornali locali, nazionali ed internazionali sulle iniziative dell'Associazione Sindacato.

**ART. 16 - IL TESORIERE**

Il Tesoriere è responsabile col Presidente della gestione economico-finanziaria dell'Associazione in conformità al bilancio preventivo ed alle indicazioni del Consiglio Direttivo, al quale riferisce periodicamente sul suo operato.

**ART. 17 - COLLEGIO DEI REVISORI**

1. Il Collegio dei revisori è composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'Assemblea. Esso è l'organo di garanzia contabile dell'Associazione e dura in carica tre anni.
2. Il Collegio nel suo seno elegge il Presidente; in mancanza presiede il componente più anziano per iscrizione all'albo.
3. Il Collegio, o anche ciascuno dei suoi membri, controlla le entrate e le uscite, ed ispeziona le scritture contabili. Qualora vengano ravvisate irregolarità sarà inviata relazione scritta al Consiglio Direttivo ed al Collegio dei Probiviri per i provvedimenti di rispettiva competenza.
4. E' compito del Collegio dei Revisori esaminare i bilanci trasmessi dal Consiglio Direttivo e redigere la relazione da sottoporre all'esame dell'Assemblea.

**ART. 18 - COLLEGIO DEI PROBIVIRI**

1. Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri effettivi e da due supplenti eletti dall'Assemblea.
2. Il Collegio elegge nel suo seno un Presidente; in mancanza presiede il componente più anziano di età.
3. E' organo di garanzia morale e disciplinare dell'Associazione e dura in carica tre anni,
4. Al Collegio è affidata l'interpretazione dello Statuto e la sorveglianza sulla esatta interpretazione dello stesso. Spetta al collegio dirimere i conflitti tra gli iscritti e tra questi e gli organi e di proporre al Consiglio Direttivo gli opportuni provvedimenti anche di carattere disciplinare.

**ART. 19 - GRUPPI DI INIZIATIVA**

1. Gruppi di almeno cinque iscritti hanno facoltà di porre allo studio ed elaborare proposte di soluzioni per singoli problemi inerenti all'attività del Sindacato.
2. Le proposte sono presentate per iscritto al Consiglio Direttivo che, entro sessanta giorni, deve esaminarli ed eventualmente discuterli con i presentatori per decidere se darvi attuazione.

**II - GESTIONE PATRIMONIALE**

**ART. 20 - PATRIMONIO SOCIALE**

Il patrimonio sociale è formato:

- a. dai beni mobili ed immobili pervenuti all'Associazione a qualsiasi titolo;
- b. dalle quote sociali e dai contributi straordinari;
- c. dalle somme accantonate per qualsiasi scopo;
- d. da qualsiasi altro bene legittimamente acquisito.

**ART. 21 - RISCOSSIONE PAGAMENTI - ESERCIZIO FINANZIARIO**

Le spese riguardanti l'ordinaria amministrazione eccedenti i limiti eventualmente fissati dal Consiglio Direttivo dovranno essere da questo specificamente approvate e ratificate alla prima riunione successiva. I relativi pagamenti potranno essere effettuati disgiuntamente dal Tesoriere o dal Presidente. L'esercizio finanziario s'intende riferito all'anno solare.



**ART. 22 - PAGAMENTO QUOTE – DIMISSIONI**

La quota sociale deve essere versata entro il 30 marzo di ogni anno. Essa fa riferimento all'anno solare (1/1 – 31/12) in corso. Qualora si tratti di nuove iscrizioni e il versamento avvenga dopo il 31/10, il pagamento vale anche per l'anno solare successivo.

L'atto di dimissioni ha effetto dal momento della ricezione dello stesso da parte dell'associazione, ma l'iscritto resta obbligato al versamento della quota associativa per l'anno in corso e non ha diritto alla restituzione della quota già versata, né ad altra forma di rimborso.

**III - PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI**

**ART. 23 - SANZIONI – COMPETENZA**

I provvedimenti disciplinari nei confronti degli associati sono costituiti da:

- avvertimento;
- censura;
- sospensione da ogni attività sociale fino a sei mesi;
- esclusione. L'esclusione comporta il divieto d'iscrizione all'Associazione per un periodo di 5 anni.

La competenza per i procedimenti disciplinari e per l'irrogazione dei relativi provvedimenti è demandata al Collegio dei Probiviri.

Il procedimento è promosso anche d'ufficio quando risulti che l'associato abbia tenuto comportamenti inconciliabili con le finalità statutarie, in particolare quando abbia attentato alla libertà dell'Associazione ed alla sua indipendenza da partiti o movimenti politici e/o religiosi. L'avvio del procedimento è obbligatorio allorquando il deferimento avvenga su iniziativa del Presidente, del Consiglio Direttivo o dell'Assemblea.

**ART. 24 - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE**

Il Collegio dei Probiviri, esaminati i fatti e svolto l'eventuale tentativo di conciliazione, invita le parti a precisare le proprie rispettive posizioni entro venti giorni.

Il Collegio valutate le circostanze e le deduzioni delle parti, se non ritiene di dover archiviare, predisponde il capo di incolpazione comunicandolo all'interessato e invitandolo a far prevenire le proprie difese entro un termine non inferiore a venti giorni.

Il Collegio decide a maggioranza con provvedimento motivato, graduando l'eventuale sanzione secondo la gravità dei fatti e della situazione soggettiva.

Le sanzioni sono quelle previste dall'art. 23 del presente statuto.

La decisione del Collegio deve essere trasmessa al Presidente dell'associazione entro 150 giorni dalla comunicazione del capo di incolpazione.

Il Presidente entro i successivi 15 giorni provvederà a dare esecuzione a quanto deciso dal Collegio, comunicando la decisione agli interessati.

**IV – MODIFICHE STATUTARIE E SCIoglimento**

**ART. 25 - MODIFICHE STATUTARIE**

1. Le modifiche al presente Statuto possono essere proposte dal Presidente Segretario o da tre componenti del Consiglio Direttivo o da almeno un decimo degli iscritti.
2. La proposta di modifiche deve essere formulata per iscritto e preventivamente comunicata al Consiglio Direttivo.
3. Le modifiche sono approvate dall'Assemblea con la maggioranza qualificata dei due terzi dei presenti.



**ART. 26 - SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE**

1. Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea, appositamente convocata, a maggioranza dei due terzi più uno dei soci aventi diritto di voto.
2. La delibera di scioglimento deve contenere la nomina di uno o più liquidatori, con tutti i poteri di gestione e di disposizione.
3. Sono salvi i casi nei quali lo scioglimento può essere disposto dall'autorità giudiziaria, in conformità alla legge.
4. In ogni caso, i beni dell'associazione, che residuano dopo esaurita la liquidazione, sono devoluti, in conformità del presente statuto e delle leggi che disciplinano gli enti non commerciali, ad altra associazione con finalità analoghe, oppure a fini di pubblica utilità.

**Art. 27 – NORMA TRANSITORIA**

Per quanto concernente l'elezione degli organi associativi le modifiche apportate al presente statuto entreranno in vigore dalla successiva assemblea ordinaria elettiva.